

U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti
pec: amministrazione@pec.asl.latina.it

Alla c.a. del RUP Dott.ssa Simona Contenta

OGGETTO: Ricorso promosso dalla soc. PHILIPS SPA, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI con C2 CORPORATE SRL e EL.CO. SRL, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Latina

Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio – Sezione di Latina, la Società PHILIPS SPA, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI con C2 CORPORATE SRL e EL.CO. SRL, agisce nei confronti della ASL di Latina, per l'annullamento:

- del provvedimento di esclusione in data 30 novembre 2023 con cui la ASL di Latina ha escluso il RTI di cui la ricorrente è capogruppo mandataria dalla gara d'appalto per l'affidamento del noleggio full risk di un sistema RIS-PACS e CLS con i relativi componenti, comprensivo di servizi, per la durata di n. 5 anni per un valore complessivo a base d'asta pari ad € 8.000.000 oltre iva.

Preliminarmente, con riferimento all'oggetto della procedura di gara in questione, si evidenzia che trattasi di gara d'appalto nella forma della procedura aperta telematica articolata in un lotto unico, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..

Con peculiare riferimento alle contestazioni addotte dalla ricorrente, la Commissione tecnica rileva la mancanza di rispondenza dell'offerta tecnica agli elementi descritti nel Capitolato tecnico, dove si legge:

- Capitolo 1.2 Normativa di riferimento: elenco di norme e regolamenti, nonché successive modificazioni o eventuali integrazioni intervenute, che la ditta è tenuta a rispettare ed in particolare i seguenti art del "Regolamento adottato con Determinazione AgID n.628/2021:
 - Art.3 - Caratterizzazione e Classificazione di dati e servizi
 - 3.3 Strategici, Critici, Ordinari
 - 3.5 Individua quelli Strategici e quelli Critici soggetti agli obblighi del regolamento
 - Art.5 - Processo di conferimento dell'elenco e della classificazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione
 - Definisce i tempi di trasmissione dell'elenco e la classificazione dei dati
 - Art.7 - Livelli minimi delle infrastrutture per la pubblica amministrazione
 - Definisce i tempi di adeguamento per gli enti classificati nel Gruppo A
 - Art.9 - Criteri per la migrazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione
 - Impone l'obbligo di migrazione al cloud
 - Art.10 - Termini e modalità per la migrazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione
 - **Art.11 - Requisiti di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione**
 - c.4 I.b dati e servizi critici possono essere erogati tramite servizi cloud qualificati.**
- Capitolo 2 pag.8 "Oggetto dell'appalto": *"piattaforma servente in ambiente cloud nel rispetto della Determinazione AgID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 e smi"*



Al fine di chiarire l'*iter* che ha condotto la commissione al provvedimento di esclusione, è necessario esplicitare due presupposti alla base della descrizione dell'oggetto dell'appalto contenuta nel Capitolato tecnico:

- L'offerta deve prevedere una PIATTAFORMA SERVENTE in CLOUD - Capitolato tecnico, Capitolo 2 pag.8 "Oggetto dell'appalto"

L'architettura servente in ambiente cloud, o "serverless" in cloud computing, è un modello di progettazione e distribuzione delle applicazioni in cui il gestore del servizio cloud è responsabile di fornire e gestire dinamicamente le risorse di esecuzione. In un'architettura serverless, il termine "serverless" non significa l'assenza totale di server (dispositivo fisico per l'elaborazione dei dati allocato all'interno di appositi data center, ovvero locali rispondenti ai requisiti di legge), ma che sia i dettagli relativi ai server (specifiche tecniche, come Processore, RAM e Memoria di massa), sia la gestione dell'infrastruttura, non sono modificabili dagli utilizzatori. In genere il cloud computing viene descritto come un insieme di applicazioni e servizi, dispositivi di memorizzazione e un'infrastruttura di comunicazione.

- Per essere rispondente alla normativa vigente, il cloud offerto (pubblico, privato o ibrido che sia) DEVE ESSERE QUALIFICATO – Capitolato tecnico art. 1.2 "Normativa di riferimento"

Si rimanda alla Determinazione AgID n.628/2021 e pedissequo Regolamento. **Art.11 – (Requisiti di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione) c.4 l.b dati e servizi critici possono essere erogati tramite servizi cloud qualificati.**

Il Regolamento definisce e avvia la strategia cloud italiana per l'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e per l'adozione del modello cloud per i servizi pubblici. La strategia cloud delineata da AGID coinvolge pubbliche amministrazioni e mercato e prevedeva un percorso di qualificazione concluso in data 20/02/2020.

<https://www.acn.gov.it/notizie/contenuti/qualificazione-cloud-pa-dal-19-gennaio-ad-acn>

In via principale, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso *"l'errore in cui è incorso il seggio tecnico nel qualificare l'offerta del RTI come "nettamente in contrasto" con normativa di gara e di settore emerge in primis considerando che la previsione di cache locali non trova preclusioni"*, il ricorrente deduce il travisamento della Commissione in fase di presa in esame.

Tale affermazione risulta manifestamente infondata, atteso che a pag. 7 della Relazione Tecnica presentata dalla ditta, l'architettura del sistema proposto è espressamente identificata come *on-premise*, ovvero che i dati critici saranno ospitati nei data center, primario di Latina e secondario di Formia, replicati in cloud. Tuttavia i data center di Latina e Formia non sono idonei all'archiviazione dei dati critici perché non qualificati, come da Determinazione AgID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 e smi e pedissequo Regolamento.

Sebbene nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.13, come sottolineato a difesa della propria tesi dal RTI, si riporti che *"le ditte partecipanti sono libere di presentare qualsiasi tipo di soluzione architetture"*, non bisogna omettere che *"La soluzione architetture proposta deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle direttive AgID e ACN per ospitare i dati classificati come "critici" della pubblica amministrazione"*, ribadito anche al punto 2 del Capitolato tecnico in cui si legge *"In particolare sono oggetto del presente*

appalto: Piattaforma servente in ambiente cloud nel rispetto della Determinazione AgID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 e smi".

Fermo restando *"la possibilità di prevedere cache locali"*, queste ultime potranno contenere i dati critici solo per un **tempo limitato**, non equiparabile ai 3 anni di profondità previsti dall'offerta tecnica del RTI, indicati con il termine *"recenti"* e dal RTI stesso definiti in 3 anni (cfr paragrafo 2.1 pag. 8 della relazione tecnica del RTI, dalla stessa richiamato nel ricorso a pag 8 ove *"con l'aggettivo "recenti", si intende un arco temporale di circa tre anni"*).

Lo scopo delle cache locali è quello di contenere i dati limitatamente all'arco temporale necessario alla refertazione, sicuramente non 3 anni.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso *"si consideri che accanto allo storage su cache locale, il progetto tecnico del RTI prevede, in maniera inequivocabile, l'archiviazione in cloud di tutti i dati"*.

In questo modo il ricorrente deduce la compatibilità della propria offerta a quanto richiesto dalla lex specialis contrariamente a quanto riportato a pag 7 della Relazione tecnica: *"Due server HPE DL380 GEN10 con 2CPU 4314 16core 768Gb in configurazione cluster vmware allocate presso il DC di Latina (DC Primario) che ospiterà tutte le macchine virtuali necessarie all'archiviazione ed elaborazione avanzata delle immagini dell'intera ASL di Latina con uno spazio disco 200TB utili (...) "* *"Il sistema sarà l'archivio primario per tutte le sedi periferiche in cui non è prevista una cache locale"*. E più in dettaglio a pag. 8 della Relazione tecnica: *"il flusso di archiviazione delle immagini, ad esempio dal presidio Ospedaliero di Terracina, è il seguente: la diagnostica allocata a Terracina archivia le immagini sulla cache locale (1) che a sua volta, in tempo reale, sincronizza tutte le istanze gli archivi PACS grazie alla funzionalità Philips "Smart-sync" e copia le immagini sull'archivio di Latina (2), Formia (3) e sull'archivio di lungo termine CLOUD (4)"*.

Risulta evidente che l'archiviazione in cloud è prevista sì, ma come **copia** dell'intero Storage.

Lo storage primario è previsto a Latina, data center non qualificato, così come Formia, e non qualificabile, dal momento che i Data Center della ASL di Latina non sono mai stati sottoposti al processo di qualificazione per cui non risultano nell'elenco classificato come Gruppo A, ma sono automaticamente classificati come Gruppo B (AgID – Razionalizzazione del Patrimonio ICT – <https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/razionalizzazione-del-patrimonio-ict>). Essendo classificati nel Gruppo B è obbligatoria la dismissione e la migrazione verso un cloud qualificato, come riportato nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, aggiornamento 2022-2024 ([piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2022-2024.pdf](#) ([agid.gov.it](https://www.agid.gov.it)))

- *le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019 e, successivamente, dal regolamento cloud e infrastrutture, verso l'infrastruttura PSN o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento cloud e infrastrutture. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono **migrare i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate** nel rispetto di quanto*



previsto dalle Circolari AGID n. 2 e n. 3 del 2018 e, successivamente, dal Regolamento cloud e infrastrutture;

- ***le amministrazioni non possono investire nella costruzione di nuovi data center** per ridurre la frammentazione delle risorse e la proliferazione incontrollata di infrastrutture con conseguente moltiplicazione dei costi. È ammesso il consolidamento dei data center nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33-septies del DL 179/2012 e dal Regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 33-septies.*

Infatti la richiesta del Capitolato tecnico è di **un'architettura servente solo ed esclusivamente in cloud certificato**, che possa ospitare i dati critici.

Infine al punto in cui si riporta *"Si consideri, a conferma della conformità alla disciplina di settore dell'offerta del RTI, che le soluzioni Software-as-a-Service (SaaS) "Philips Vue Cloud" e l'infrastruttura "Philips HealthSuite" così come le soluzioni Software-as-a-Service (SaaS) "El.CO. fenix" e Scyba Cloud", sono accreditate sul portale Marketplace di ACN, appunto quali soluzioni qualificate per la p.a.",* si consideri che le qualificazioni citate sono valide per essere ospitate in una infrastruttura cloud qualificata e non nei data center di Latina e Formia, che, si ripete, non sono qualificati. La soluzione proposta sebbene preveda software qualificati, replica in cloud gli archivi pensati sui data center di Latina e Formia, non qualificati.

Appare evidente che, per la struttura architettuale così pensata e proposta in gara, questi data center non possono essere identificati come semplici cache locali, ma risultano essere veri e propri storage on-premise (localizzati all'interno della ASL di Latina), non ammessi dalla normativa vigente.

La tecnologia in cloud proposta dal RTI in questione, non è equiparabile a quella prevista dalle normative vigenti, in particolare dalla Determinazione AgID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 e smi, richiamata nel Capitolato tecnico e ribadita nel Verbale dei Chiarimenti in risposta al quesito n. 30.

La soluzione proposta prevede un'architettura servente on-premise, con sistema primario presso l'Ospedale di Latina, e un sistema di storage on-premise, ovvero un'offerta basata su infrastrutture che si trovano interamente nel dominio del cliente. Tale offerta sarebbe stata valida se i siti fossero qualificati.

Il Progetto tecnico del RTI, sebbene preveda una soluzione in cloud, quest'ultimo risulta realizzato on-premise, e dunque basato su un'architettura in data center locali, di Latina e Formia, NON QUALIFICATI e NON QUALIFICABILI neanche in futuro. Il requisito di qualificazione deve necessariamente preesistere, perché il possesso della qualificazione non è sanabile in fasi successive; la Determinazione AgID 459/2020, che approva la Circolare n. 2 2020, sancisce la conclusione di qualificazioni e censimento.

Un servizio in cloud (vuoi che sia privato, pubblico o ibrido) **qualificato**, è un requisito fondamentale, oggetto stesso della gara. Infatti la richiesta di rispondenza alla normativa AgID è ribadita più volte nel Capitolato tecnico, in particolare alla pag. 9, punto 2 "Oggetto dell'appalto".



In conclusione dalla relazione tecnica si evince che i dati critici saranno ospitati nel Data Center di Latina, replicati sul Data center di Formia e quest'ultimo replica sull'archivio a lungo termine in Cloud. Nulla lascia intendere che nei data center locali i dati critici siano ospitati a breve termine, limitatamente all'arco di tempo necessario alla refertazione degli esami.

Distinti saluti

Latina, 10.01.2024

La COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Ermanno Notarianni

Dott. Francesco Gemelli

Ing. Corrado Fiore